



TRIBUNALE DI VELLETRI

Udienza Ufficio esecuzioni immobiliari
art. 569 Procedura esecutiva contro
c.p.c.



N° rge	264/06
Cron.	1261/15
Udienza del	16/6/2015

Vendita VERBALE DI UDIENZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
con de- MODALITA' DI VENDITA CON DELEGA A PROFESSIONISTA
lega a
profes-
sionista

Il Giudice dell'esecuzione:

Rilevato che l'avv. *A. Nevelli di soli An. Toroni e An. D. Benicchi in sost. An. H. Spirelli* per il creditore procedente/intervenuto insiste per l'emissione dell'ordinanza di vendita e chiede delegarsi un professionista ex art. 591 bis c.p.c.;

riscontrata la completezza della documentazione depositata e la sua regolarità come attestata dal professionista all'uopo delegato per il suo esame;

vista la regolarità degli avvisi;
visti gli artt. 569 e segg. C.p.c.

esaminati gli atti ed in particolare la relazione dell'esperto e quanto argomentato delle parti in udienza;

ritenuto di potere prendere a base del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell'esperto, sia quanto ad individuazione del compendio, sia quanto a stima del relativo valore di mercato, soprattutto all'esito dell'esplicita richiesta del creditore procedente o surrogante, che così assume ogni responsabilità al riguardo;

valutato che pertanto il prezzo da porre a base della vendita è pari a:

- per LOTTO 1, € 258.000,00 =
- per LOTTO 2, €
- per LOTTO 3, €

ritenuto, quanto alla richiesta delega a professionista, che considerate le caratteristiche del compendio, essa appare ammissibile ed economicamente conveniente;

Visto l'art. 591 bis c.p.c.,

DELEGA

il professionista notaio/ avvocato *F. Cirolami*
al compimento delle operazioni di vendita, ex art. 591 bis c.p.c., secondo le modalità appresso specificate; assegna termine di mesi ventiquattro per lo svolgimento delle operazioni di vendita;
visto l'art. 559 comma quarto c.p.c. nomina

custode
dei beni pignorati il suddetto professionista delegato
ovvero *(non nominato)*
ovvero
✓ Istituto Vendite Giudiziarie di Velletri

za di delega a Notaio/Avvocato
transitoria)



na l'aggiudicazione sarà divenuta definitiva, il professionista delegato, se custode del compen-
biliare pignorato, provvederà a sentire l'aggiudicatario in merito alla liberazione dell'immobile;
ormare il giudice ai fini dell'emissione dell'eventuale ordine di liberazione; in tal caso, provve-
rimare a coloro che occupano l'immobile (se non muniti di titolo opponibile alla procedura); il
el bene fissando un termine (non superiore a 30 giorni) per la consegna delle chiavi e la forma-
zione in possesso. Decorso inutilmente tale termine, qualora non vi sia stato spontaneo adema-
il professionista delegato ne renderà immediatamente edotto il Giudice che provvederà alla
di un legale della procedura per l'inizio della procedura coattiva di rilascio.

essionista delegato rimetterà gli atti al giudice dell'esecuzione unitamente alla parcella delle spe-
petenze e degli onorari maturati redatta ai sensi del D.M. 25 maggio 1999, n.313 e del provve-
di questo G.E. del 16/5/2012, esclusivamente secondo lo schema disponibile in cancelleria,
il conto dei compensi relativi all'eventuale sua attività di custode. Contestualmente (ove non vi
ia provveduto) provvederà a versare presso la cancelleria del Tribunale, con le modalità da que-
cate tutte le somme percepite trattenendo esclusivamente le somme ritenute di spettanza.
il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista dele-
ne darà tempestivo avviso al giudice per i relativi provvedimenti,
ccessivamente fisserà una nuova vendita del compendio immobiliare
rato al prezzo base pari all'ultimo rilancio precedente a quello
aggiudicatario dichiarato decaduto.
alora appare probabile che non sia più possibile conseguire un ra-
evole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto con-
ai costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle proba-
tà di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, il
essionista delegato sospenda le operazioni di vendita e lo segnali
.E. per l'adozione dell'ordinanza di cui all'art.164 bis disposizio-
i attuazione c.p.c....

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

esso il prezzo il G.E. provvederà alla distribuzione delle somme sulla base di un progetto predispo-
allo stesso o da un professionista all'uopo delegato.

o l'art.5 D.M. 23 maggio 1999, n.313:

DETERMINA

1. € 3.000/00 l'anticipo che il creditore procedente / richiedente la vendita

rà versare al professionista delegato entro il termine massimo di 1 mese dalla presente udienza.
Alora entro il termine di 60gg. dalla comunicazione del presente provvedimento il Professionista delegato non abbia
uto alcun acconto egli dovrà informarne il Giudice dell'esecuzione il quale provvederà a fissare udienza di comparizio-
le parti al fine di adottare le decisioni più opportune alla prosecuzione della procedura.

11. Ordinanza di delega a Notaio/Avvocato
(in fase transitoria)



AUTORIZZA

il professionista delegato:

- a) ad utilizzare le somme depositate dal creditore procedente per spese della procedura esecutiva;
- b) ad acquisire il certificato di stato civile del debitore esecutato al fine di verificare se i beni pignorati ricadano in comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c.;
- c) a richiedere ai creditori ulteriori anticipi disposte in caso di insufficienza dei precedenti acconti.

Dispone, infine, che il professionista delegato provveda al più presto al ritiro di copia dell'intero fascicolo di ufficio, e dell'originale della perizia di stima previo rilascio di copia della medesima ove non presente già in atti anche su supporto informatico, comunicando in modo idoneo alle parti giorno, ora, luogo e modalità in cui il predetto fascicolo potrà essere consultato ed, a partire da quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto o delle vendite all'incanto, per tutto il pubblico dei potenziali interessati, la relazione dell'esperto.

Velletri, all'udienza del 16/6/2015

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dott. Riccardo Audino